GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BOSCONERO - SETTIMA VARIAN-TE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILI-TÀ.

Protocollo: 960 – 45697/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bosconero:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n.118-16892 del 30 settembre 1991;
- ha approvato sei Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato con D.C.C. n. 13 del 9 maggio 2012, ai sensi della L.R. 1/2007, il Documento Programmatico della Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 29/2012 del 26 settembre 2012, il Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 16/10/2012 (pervenuto il 19/10/2012), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal succitato settimo comma;

(Prat. 076/2012)

<u>i dati socio-economici e territoriali</u> che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.758 abitanti nel 1971, 2.536 abitanti nel 1981, 2.811 abitanti del 1991, 2.924 abitanti nel 2001 3.101 abitanti al 31 dicembre 2010, dato che conferma un andamento demografico 1971/2010 in incremento del 43,3%;
- superficie territoriale: 1.092 ettari di pianura, dei quali solo 5 ettari presentano una pendenza compresa tra il 5 ed il 25%. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 174 ettari, che costituiscono il 16% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 denominato "Rivarolo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglianico, Ozegna, Rivarolo Canvese, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2, classifica il Comune, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. come Ambito Produttivo di II^ Livello;
- infrastrutture per la mobilità:
 - · è attraversato dalla SSP n. 460 di Ceresole e dalle Strade Provinciali n. 87 e n. 249;
 - · è attraversato dalla Ferrovia Canavesana "Torino Pont Canavese"; è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - · è interessato dal corso di acqua pubblica del Rio Cardine;
- tutela ambientale:
 - · nel territorio comunale è insediata una azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 7 D.Lgs. 334/2001, denominata "EATON AUTOMOTIVE s.r.l.";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29/2012 del 26 settembre 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di migliorare l'efficienza del comparto produttivo esistente e l'incremento dell'occupazione, evitare il consumo di suolo libero per scopi insediativi residenziali e rispondere ad alcune esigenze specifiche manifestate da privati, come di seguito sintetizzato:

MODIFICA 1: Variazioni di aree per attività economiche

La prima famiglia di modifiche prevede interventi volti a rafforzare il sistema economico comunale, tale opportunità prende avvio dalla approvazione della Quinta Variante Parziale al PRG (D.C.C. n. 3 del 04/02/2009) con la quale il Comune ha riclassificato un'area di 24.600 mq posta in territorio agricolo da "Area produttiva industriale e/o artigianale esistente e confermata (IE25)" ad "Area agricola speciale (A9S)". Sulla base dell'accantonamento della citata superficie, nel 2009 l'Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo in merito alla possibilità di ampliamento di aree destinate ad "Attività economiche: produttive, direzionali, turistico ricettive", pubblicando un avviso, a seguito del quale ogni azienda ha esplicitato il proprio fabbisogno in termini di superficie.

Le specifiche modifiche/aree sono:

ampliamento dell'area pertinenziale all'ambito "IE30", per una superficie di circa 750 mq, da utilizzare come spazio di manovra, parcheggio e stralcio del tracciato stradale originariamente previsto dal PRGC come collegamento all'attraversamento ferroviario,

- oggi non più realizzabile poiché il passaggio a livello è stato eliminato;
- estensione dell'area "*IE4*" per poter ampliare l'attività (montaggio e smontaggio mobili) di circa 1.000 mq di Slp;
- estensione dell'area "*IE32*" per poter ampliare l'attività (preparazione piccoli manufatti in cemento) di almeno 1.000 mq di Slp;
- d) individuazione di una nuova area industriale, ospitante tre diverse attività (due magazzini di materiali edili e uno per stoccaggio);
- e) individuazione di una nuova area artigianale (manutenzione e ricarica estintori e mezzi antincendio);
- rettifica dell'area "*IE1*", tenendo conto degli edifici esistenti (deposito e tettoia) ricadenti in area agricola di cornice dell'abitato "EV", con eventuale ampliamento del capannone a uso artigianale;
- g) individuazione di una nuova area artigianale (deposito attrezzi) per una Slp di 400 mq;
- h) individuazione di una nuova area industriale di Slp pari a 6.000 mq, al fine di trasferirvi un'attività attualmente insediata lungo Strada Provinciale di Bosconero, all'altezza di Via IV Novembre, causa di inquinamento acustico nei confronti delle retrostanti residenze. A questo proposito, in data 24 settembre 2010 la Provincia ha firmato il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Piano di Risanamento Acustico della Ditta Meccanica Tonel Sergio Srl" (approvato con D.D. del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino n. 76-21804 del 1 giugno 2010) relativo alla ricollocazione dell'azienda nel sito in esame;
- *i)* individuazione di una nuova area industriale (deposito e vendita di prodotti e attrezzature per aree verdi).

MODIFICA 2: Attribuzione di destinazioni terziarie

- a) cambio di destinazione d'uso da produttivo a terziario-commerciale per l'area "*IE1*", in quanto è in previsione l'edificazione di un nuovo impianto produttivo in altro sito;
- b) cambio di destinazione d'uso da produttivo a terziario per l'area "IE13";
- c) recupero a uso terziario e turistico-ricettivo (ristorante con piscina) di tutti gli immobili destinati a uso agricolo esistenti sulla proprietà.

MODIFICA 3: Cambi di destinazione d'uso a fini residenziali

Il cambio di destinazione d'uso per fini abitativi risulta un intervento ammissibile con ricorso alle procedure del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, poiché gli edifici oggetto di Variante sono collocati in contesti adeguatamente urbanizzati e le superfici utili delle unità immobiliari che si intendono trasformare sono contenute nel limite massimo di 200 mq previsto dalla legge per l'applicazione della procedura di Variante Parziale.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- a) cambio di destinazione d'uso da fabbricato accessorio ad abitazione, per complessivi 57 mg:
- b) cambio di destinazione d'uso da locale accessorio (di circa 50 mq) ad abitazione, con ampliamento di ulteriori 80 mc;
- cambio di destinazione d'uso da fabbricato accessorio ad abitazione, per complessivi 61 mq;
- d) cambio di classificazione urbanistica da "E82" (area a capacità insediativa esaurita) a "R" (area di ristrutturazione edilizia);
- e) cambio di destinazione d'uso da locale accessorio ad abitazione, per complessivi 65 mq.

MODIFICA 4: Introduzione di aree destinate a verde privato

La quarta famiglia concerne quattro aree, due attualmente classificate come agricole (4a e 4b) e due destinate a servizi (4c e 4d, non più gravate da vincolo espropriativo), per le quali, in considerazione della loro attuale appartenenza all'ambito pertinenziale di edifici abitativi esistenti, si prevede la trasformazione in aree a verde privato (VP), in cui è consentita la realizzazione di strutture accessorie alle abitazioni e per l'arredo dei giardini.

MODIFICA 5: Modifiche varie

- a) realizzazione di un ampliamento (a uso magazzino) dell'attività agroalimentare esistente negli adiacenti terreni, ricadente nel Comune di Rivarolo Canavese;
- b) inserimento cartografico del progetto di ampliamento del depuratore comunale e aggiornamento delle relative fasce di rispetto.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; verifica altresì la coerenza con i Piani sovraordinati e il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che la Variante riporta le motivazioni dell'esclusione all'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, esplicitate dall'Organo Tecnico Comunale in data 7 agosto 2012, subordinata al recepimento nel Progetto Preliminare della Variante delle indicazioni fornite dagli enti consultati (Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino e Arpa Piemonte); correttamente la Variante provvede ad integrare l'apparato normativo di riferimento con le disposizioni ambientali prescritte dall'Organo Tecnico; come specificato dalla D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008, inoltre, con la procedura descritta e con le precisazioni fornite dal presente capitolo, si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 L.R. 40/1998;

preso atto, per quanto attiene l'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con riferimento ai disposti dell'articolo 50, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC2 e all'interpretazione disposta dalla D.G.P. n. 285-9684 del 10 aprile 2012, il Comune di Bosconero sta provvedendo in merito, con D.C.C. n. 13 del 9 maggio 2012 ha adottato il Documento Programmatico della Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007;

dato atto che, il geologo incaricato dal Comune ha predisposto la Carta del dissesto relativa all'intero territorio comunale e ai sensi della citata D.G.P. n. 285-9684 del 10 aprile 2012, ha certificato l'idoneità di ciascuna modifica introdotta dalla Settima Variante Parziale, rispetto alle classi di rischio geologico;

dato atto che dal mese di giugno 2012 nell'elenco degli stabilimenti a *rischio di incidente rilevante* della Regione Piemonte, compare la EATON Automotive s.r.l. (produzione metalmeccanica o di manufatti con trattamenti galvanici); il Comune nelle more di conformarsi alla Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, richiama la D.G.P. n. 391- 19606 del 17 maggio 2012 "*Attuazione del PTC2 - nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante* "*Seveso*", la quale consente, nel rispetto di alcune condizioni, l'operatività del Piano, non ricadendo le aree interessate dalla Variante all'interno dell'area di danno della citata azienda;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/12/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 25/10/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

- 1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bosconero, adottato con deliberazione C.C. n. 29/2012 del 26 settembre 2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Settima Variante Parziale al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere al Comune di Bosconero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta